



Ordinanza del DFI sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni, OPre)

Modifica del ...

*Il Dipartimento federale dell'interno (DFI),
ordina:*

I

L'ordinanza del 29 settembre 1995¹ sulle prestazioni è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1

¹ L'assicurazione assume i costi delle prestazioni di psicoterapia effettuate dal medico se queste soddisfano le seguenti condizioni:

- a. l'efficacia del metodo applicato è dimostrata scientificamente;
- b. il metodo applicato comprende una fase diagnostica iniziale, intermedia e conclusiva con strumenti validati.

Art. 3 Assunzione dei costi

¹ L'assicurazione assume al massimo i costi di 30 sedute d'accertamento e di terapia di durata fino a 60 minuti per le terapie individuali e fino a 90 minuti per le terapie di gruppo. È fatto salvo l'articolo 3b.

Art. 3b, rubrica e cpv. 1 frase introduttiva

¹ **RS 832.112.31**

Procedura per l'assunzione dei costi per una terapia che duri più di 30 sedute

¹ Affinché dopo 30 sedute la psicoterapia continui ad essere remunerata dall'assicurazione, il medico curante deve tempestivamente fare rapporto al medico di fiducia dell'assicuratore. Il rapporto deve indicare:

Titolo prima dell'art. 11b

Sezione 6: Psicoterapia psicologica

Art. 11b

¹ L'assicurazione assume i costi della psicoterapia psicologica effettuata dagli psicoterapeuti psicologi di cui agli articoli 46 e 50c OAMal o dalle organizzazioni di psicoterapia psicologica di cui all'articolo 52d OAMal. I costi sono assunti se le prestazioni rispettano i principi di cui all'articolo 2 e sono effettuate come segue:

- a. su prescrizione di un medico con un titolo federale di perfezionamento in medicina interna generale, incluso il titolo in medicina generale e medicina interna secondo il diritto anteriore, in neurologia, in ginecologia e ostetricia, in psichiatria e psicoterapia, in psichiatria e psicoterapia infantile, in pediatria o psicologia dell'età evolutiva o di un medico con attestato di formazione complementare in «medicina psicosomatica e psicosociale (ASMPP)» dell'Accademia Svizzera di Medicina Psicosomatica e Psicosociale;
- b. per le prestazioni per interventi in caso di crisi o terapie brevi per pazienti con gravi malattie somatiche, in caso di una nuova diagnosi o in una situazione di pericolo di morte: su prescrizione di un medico con un titolo di perfezionamento di cui alla lettera a o con un altro titolo di perfezionamento.

² Per le prestazioni di cui al capoverso 1 lettera a l'assicurazione assume al massimo il costo di 15 sedute di durata fino a 60 minuti per le terapie individuali e fino a 90 minuti per le terapie di gruppo.

³ Per le prestazioni di cui al capoverso 1 lettera b l'assicurazione assume al massimo il costo di 10 sedute di durata fino a 60 minuti per le terapie individuali e fino a 90 minuti per le terapie di gruppo.

⁴ Prima del termine delle sedute prescritte, lo psicoterapeuta psicologo fa rapporto al medico prescrivente.

⁵ Se dopo 30 sedute la psicoterapia per le prestazioni di cui al capoverso 1 lettera a deve proseguire, si applica per analogia la procedura di cui all'articolo 3b; la domanda con il rapporto è presentata dal medico prescrivente.

II

Disposizione transitoria della modifica del (data)

L'assicurazione assume i costi delle prestazioni di psicoterapia delegata al massimo per 12 mesi dall'entrata in vigore della modifica del (data).

III

¹ La presente ordinanza entra in vigore il (data).

...

Dipartimento federale dell'interno:

Alain Berset